

Votazione popolare del 25 settembre 1994

Spiegazioni del Consiglio federale

Su che cosa si vota ?

Soppressione della riduzione del prezzo dei cereali panificabili

L'importazione di cereali panificabili è attualmente gravata da dazi, il cui provento è destinato a ridurre il prezzo del pane e di altri prodotti a base di farina panificabile. Per contribuire al risanamento delle finanze federali è opportuno che il prodotto di questi dazi affluisca direttamente nelle casse della Confederazione. Per questo è necessario modificare la Costituzione.

Spiegazioni: pp. 2 - 5

Testo in votazione: p. 4

Divieto della discriminazione razziale

Ogni forma di discriminazione razziale deve essere vietata. Per farlo occorre completare in questo senso il Codice penale svizzero e il Codice penale militare.

Spiegazioni: pp. 6 - 12

Testo in votazione: pp. 13 e 14



Primo oggetto:

Soppressione della riduzione del prezzo dei cereali panificabili

La revisione della Costituzione federale è stata accettata senza opposizione dalle due Camere il 18 marzo 1994: 161 i voti favorevoli espressi al Consiglio nazionale (12 astensioni) e 38 quelli al Consiglio degli Stati. Trattandosi di una modifica costituzionale, la revisione deve però essere accolta anche dal popolo e dai Cantoni.

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare il decreto federale del 18 marzo 1994 che sopprime la riduzione del prezzo dei cereali panificabili finanziata con il prodotto dei dazi?

L'essenziale in breve

Semplificare e risparmiare

Nel contesto delle misure di risanamento delle finanze della Confederazione, Consiglio federale e Parlamento propongono di rinunciare a sovvenzionare i cereali panificabili indigeni. Questi sussidi, dell'ordine di 25 milioni di franchi all'anno, rappresentano soltanto 5 centesimi per ogni chilogrammo di pane.

Modifica della Costituzione

I dazi prelevati alla frontiera sui cereali panificabili ammontano attualmente a 28 franchi al quintale. Buona parte di questi ricavi viene accantonata per permettere la riduzione del prezzo di vendita del grano indigeno. Accettando la modifica dell'articolo 23^{bis} della Costituzione federale, autorizzate il Consiglio federale ad abolire questi sussidi. Il prezzo del pane e di altri prodotti a base di farina panificabile potrebbe aumentare leggermente.

Conseguenze irrilevanti per il reddito agricolo

L'abolizione della riduzione del prezzo dei cereali panificabili tocca solo marginalmente l'agricoltura e non avrà conseguenze finanziarie per gli agricoltori.

Spendere meglio i soldi

Consiglio federale e Parlamento ritengono che un sussidio che riduce di pochi centesimi il prezzo del pane non sia più necessario. Il pane infatti non è più l'alimento principale nel nostro Paese. Molti consumano d'altronde sempre più pane speciale e pasticceria, prodotti per i quali il prezzo della farina non riveste più la medesima importanza. È preferibile spendere meglio il denaro del contribuente per aiutare coloro che ne hanno veramente bisogno.

Testo in votazione

Decreto federale che sopprime la riduzione del prezzo dei cereali panificabili finanziata con il prodotto dei dazi

del 18 marzo 1994

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 23^{bis} cpv. 2 ultimo periodo e cpv. 4

² ... I mugnai possono essere obbligati a rilevare questo grano al prezzo di costo della Confederazione.

⁴ *Abrogato*

II

¹ Il presente decreto sottostà al voto del popolo e dei Cantoni..

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Il capoverso abrogato recita: «Il prodotto dei dazi sui cereali panificabili è destinato alla copertura delle spese della Confederazione per l'approvvigionamento del paese con cereali».

La Costituzione stabilisce che la Confederazione tenga le scorte di grano necessarie ad assicurare l'approvvigionamento del Paese e possa obbligare i mugnai a rilevare grano panificabile indigeno. Finora il grano veniva venduto ai mugnai a un prezzo ridotto grazie al prodotto dei dazi sui cereali panificabili. In futuro, i mugnai potranno essere obbligati a rilevare questo grano al prezzo di costo della Confederazione (art. 23bis cpv. 2 ultimo periodo). Per sopprimere la destinazione vincolata dei tributi doganali sui cereali panificabili è necessario abrogare l'articolo 23^{bis} capoverso 4 della Costituzione.

Parere del Consiglio federale

Per contribuire al risanamento delle finanze federali bisogna abolire la riduzione del prezzo dei cereali panificabili finanziata con i dazi sui cereali, disposizione che oggi non si giustifica più. Questo provvedimento non ha alcuna conseguenza per l'agricoltura. Il Consiglio federale approva la modifica costituzionale per le seguenti ragioni:

Tipico sussidio ad annaffiatoio

La riduzione del prezzo dei cereali panificabili è un esempio tipico di distribuzione indifferenziata di un sussidio. Oltre ad apportare benefici minimi ai destinatari, questo tipo di sussidi profitta a tutti, che ne abbiano bisogno o meno. Ecco perché il Consiglio federale, nei suoi sforzi di risparmio, cerca in linea di massima di abolirli.

Destinazione discutibile

I dazi sui cereali panificabili importati non saranno soppressi. Attraverso una modifica costituzionale, si vuole svincolare la destinazione di questi tributi doganali, rendendo maggiormente flessibile la politica finanziaria della Confederazione, le cui entrate – fra le quali i dazi – dovrebbero per principio essere utilizzate per coprire l'insieme delle spese previste a bilancio. L'abolizione della riduzione del prezzo dei cereali panificabili è un ulteriore passo in questa direzione.

Sopportabile per il consumatore

La soppressione della riduzione del prezzo dei cereali panificabili comporterebbe un aumento teorico di 5 centesimi al kg del prezzo del pane, ossia un centesimo per persona al giorno. Ma non è per niente sicuro che in futuro i consumatori dovranno pagare più caro il pane: è infatti probabile una diminuzione del prezzo dei cereali indigeni nel corso dei prossimi anni. Va inoltre rilevato che il costo del grano indigeno incide solo nella misura del 15 per cento sul prezzo del pane.

Discussioni in Parlamento

Questo oggetto, nonostante qualche critica proveniente da rappresentanti dei consumatori, non è stato contestato in seno alle due Camere: adottandolo senza opposizioni, il Parlamento ha manifestato la propria volontà di risanare le finanze federali.

Per tutti questi motivi, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la soppressione della riduzione del prezzo dei cereali panificabili.

Secondo oggetto:

Modifica del Codice penale e del Codice penale militare (divieto della discriminazione razziale)

Questa revisione legislativa è stata accolta dalle Camere il 18 giugno 1993, con 114 voti favorevoli e 13 contrari al Consiglio nazionale e con 34 voti favorevoli e nessuno contrario al Consiglio degli Stati. Poiché è stato domandato il referendum, la revisione deve ancora essere approvata dal popolo.

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare la modificazione del 18 giugno 1993 del Codice penale svizzero e del Codice penale militare (divieto della discriminazione razziale)?

L'essenziale in breve

Bisogna combattere il razzismo

Ogni persona ha diritto di essere rispettata in quanto tale. Nessuno deve essere discredito o discriminato a causa della propria appartenenza razziale, etnica o religiosa. Lo Stato ha il dovere di far rispettare questo principio e di punire gli atti discriminatori. Il razzismo va combattuto.

Un fenomeno che concerne anche la Svizzera

In Svizzera la tolleranza verso gli altri è una tradizione. Nemmeno noi, tuttavia, siamo immuni da soprusi razzisti. Per questo motivo il nostro Paese, dove convivono pacificamente persone di razze, culture e religioni differenti, non può esimersi dal combattere la discriminazione razziale. I tribunali devono poter perseguire gli atti razzisti.

Colmare una lacuna

Il nostro diritto penale presenta una lacuna: non prevede che le azioni razziste possano essere punite in quanto tali. È opportuno colmare subito questa lacuna adottando le modifiche del Codice penale e del Codice penale militare decise dal Consiglio federale e dal Parlamento. Manifesteremo così la nostra volontà di non tollerare alcun comportamento di discriminazione razziale, etnica o religiosa.

Il razzismo è bandito in tutto il mondo

Con la revisione del diritto penale, la Svizzera crea le premesse per la propria adesione alla Convenzione internazionale dell'ONU del 1965, che impegna i propri membri a combattere la discriminazione razziale in tutto il mondo. 137 Stati l'hanno già sottoscritta. Aderendovi, la Svizzera direbbe un chiaro no al razzismo ed eviterebbe di emarginarsi diventando un possibile covo di attività razziste.

Perché il referendum?

Contro le nuove norme penali è stato domandato il referendum. Gli oppositori a questo progetto ritengono che la legislazione in vigore offra sufficiente protezione e che le nuove disposizioni potrebbero rimettere in questione altri diritti fondamentali quali, per esempio, la libertà di espressione.

Il parere di Consiglio federale e Parlamento

Consiglio federale e Parlamento considerano necessarie le nuove disposizioni penali. Gli atti razzisti devono essere esplicitamente vietati e puniti in quanto tali.

Parere del Consiglio federale

Non solo gli avvenimenti del passato, ma anche quelli recenti impongono di non abbassare la guardia nella difesa dei diritti dell'uomo e nella lotta contro il razzismo. Le nuove norme penali permetteranno di punire gli atti razzisti. Il Consiglio federale appoggia questa revisione legislativa per le seguenti ragioni:

Vietare la discriminazione razziale

Nessuno deve essere discredito o discriminato per la propria razza, cultura o religione. Attualmente un tale comportamento può essere perseguito penalmente in Svizzera soltanto se sussiste contemporaneamente un reato di altro genere, come una lesione personale, un incendio doloso o una violazione di domicilio. Le nuove disposizioni fanno della discriminazione razziale un delitto a sé stante, passibile della multa o della detenzione. La Svizzera vuole riaffermare così la propria tradizionale convinzione secondo la quale la libertà e la dignità di ogni uomo vanno rispettate in quanto valori fondamentali dello Stato di diritto.

Salvaguardare la convivenza pacifica

Oltre ad essere moralmente condannabile, un comportamento razzista mette in pericolo anche la convivenza pacifica. Il rischio è particolarmente grave in Svizzera, dove convivono numerosi gruppi etnici differenti. Il nostro ordinamento giuridico verrebbe minacciato

qualora gruppi di popolazione fossero abbandonati al discredito o privati dei loro diritti. Per questo motivo bisogna punire chiunque incita pubblicamente alla discriminazione contro stranieri o veicola ideologie che proclamano l'inferiorità di altre razze. Saranno per esempio punibili le azioni di propaganda condotte attraverso annunci che screditano sistematicamente membri di una razza, di un gruppo etnico o di una religione.

Non minimizzare i genocidi

I genocidi o altri crimini contro l'umanità non devono poter essere negati, minimizzati o addirittura giustificati. Le nuove disposizioni penali permetteranno dunque anche di combattere il «revisionismo» per quanto concerne lo sterminio degli Ebrei. La negazione dei crimini commessi durante il Terzo Reich è diventata un elemento propagandistico dell'estremismo di destra. Siccome diversi Paesi europei puniscono la negazione dell'Olocausto, capita spesso che tesi di questo genere siano propagandate a partire dalla Svizzera. È una situazione che non possiamo tollerare.

Tutti hanno diritto ai servizi offerti pubblicamente

I servizi offerti alla collettività non possono venir rifiutati a una persona per motivi razziali, etnici o religiosi. Deve essere vietata ad esempio ogni discriminazione razziale nei ristoranti, nei negozi, nelle piscine, sui mezzi di trasporto pubblici, nelle scuole, nelle manifestazioni culturali, nello sport e nel tempo libero.

Lottare contro gli abusi

Il diritto alla libertà d'espressione rimane beninteso salvaguardato. In nessun caso sarà vietato avere convinzioni proprie o esprimere privatamente le proprie idee. Non potranno essere tollerate, tuttavia, dichiarazioni razziste fatte pubblicamente che, con il pretesto della libertà d'espressione, ledano la dignità di persone o gruppi. Nemmeno la libertà di stampa non potrà servire da pretesto per la discriminazione razziale. Le nuove norme

non limitano la libertà della stampa, bensì ne reprimono gli abusi.

Protezione dei diritti dell'uomo nel mondo

L'adozione delle nuove disposizioni penali contro la discriminazione razziale permetterà inoltre al nostro Paese di aderire alla Convenzione internazionale del 1965 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, già ratificata da 137 Stati. Tutti i nostri Paesi vicini puniscono l'incitamento all'odio razziale. Le nuove norme permetterebbero di evitare che la propaganda razzista sia impunemente diffusa a partire dal nostro Paese. L'adesione alla Convenzione consentirebbe inoltre alla Svizzera di intervenire contro la discriminazione razziale anche in un altro Paese. Essa non costituisce un passo verso l'adesione all'ONU, ma rappresenta un coerente prolungamento della nostra politica in materia di diritti dell'uomo, tendente in ultima analisi a preservare la sicurezza e la pace.

Per tutti questi motivi, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la revisione del Codice penale svizzero e del Codice penale militare.

Contro

Argomenti dei comitati di referendum

Diversi comitati hanno domandato il referendum contro questo progetto. Un comitato, che ha raccolto 47 800 firme, fa valere le seguenti argomentazioni:

La Svizzera non ha bisogno della museruola dell'ONU: Il comitato «Azione per la libertà d'espressione – contro il razzismo e la tutela da parte dell'ONU» respinge un'adesione a tappe alle Nazioni Unite. La nostra solidarietà con il mondo è dimostrata dalla nostra tradizione umanitaria.

L'attuale Codice penale è sufficiente: Per punire reati a sfondo razzista bastano le norme attualmente in vigore. Sono infatti puniti l'incitamento a delinquere, la violenza contro persone o cose, la profanazione di tombe, i delitti contro l'onore e la calunnia.

Il nuovo articolo 261^{bis} è ingiusto: Per esso è determinante l'intenzione dell'autore. Uno stesso fatto può risultare punibile se ritenuto «razzista» dal tribunale oppure non perseguibile se motivato da altre ragioni, ad esempio di ordine politico. Per ogni denuncia – anche anonima – per «razzismo», l'inchiesta sarebbe svolta a spese dello Stato, mentre per gli altri reati è la parte lesa che deve far valere i propri diritti.

L'articolo 261^{bis} è ostile agli Svizzeri: Il fatto di accordare priorità agli Svizzeri in settori come il mercato del lavoro o dell'alloggio potrebbe provocare inchieste penali in caso di denuncia da parte di stranieri. S'instaurerebbe un clima di delazione, da «ficcanaso» e «da schedatura» con conseguente avvelenamento del clima politico.

A favore

Parere del Consiglio federale e del Parlamento

Consiglio federale e Parlamento vogliono combattere la discriminazione razziale. Il Consiglio federale risponde come segue alle argomentazioni degli oppositori:

Non si tratta di una museruola, né tantomeno di una museruola dell'ONU. Va da sé che la libertà d'espressione resterà garantita. Sarà punito soltanto chi ne abuserà per incitare all'odio razziale. Il progetto non ha nulla a che vedere con un'adesione all'ONU.

Il Codice penale è lacunoso: Oggi la discriminazione razziale può essere punita solo se accompagnata da altri reati come, ad esempio, le lesioni personali. La revisione è necessaria affinché gli atti di discriminazione razziale possano essere puniti in quanto tali.

Il progetto garantisce maggiore giustizia: Protegge tutti alla stessa maniera. Non sarà l'opinione ad essere punita, ma solo colui che, per motivi razzisti, offende qualcun altro pubblicamente nei fatti o con dichiarazioni. Come in passato, le autorità inquirenti abbandoneranno tempestivamente ogni procedimento avviato sulla base di quelle palesemente infondate o abusive.

Il razzismo è ostile agli Svizzeri: La tolleranza è una delle caratteristiche principali del nostro Paese culturalmente differenziato. Le nuove norme penali non avranno conseguenza alcuna sul mercato del lavoro o dell'alloggio, ma permetteranno di combattere gli eccessi razzisti.

Contro

L'articolo 261^{bis} lede i diritti fondamentali: Il diritto alla libertà d'informazione, alla libertà d'opinione e d'espressione, alla libertà contrattuale e alla proprietà privata – si pensi al settore alberghiero, all'attività di scrittori, cabarettisti, ecc. – verrebbero lesi. Non sarebbe più possibile trasmettere i valori dell'Occidente cristiano nelle scuole e all'opinione pubblica o rappresentare scene religiose, come la Natività o la Passione, perché persone di altre convinzioni potrebbero sentirsi discriminate.

La critiche alla politica d'immigrazione e d'asilo potranno essere punite: Ignorando il mandato legislativo di perseguire una politica d'immigrazione più restrittiva, Consiglio federale e Parlamento hanno lasciato aumentare, nonostante l'impegno assunto, la percentuale di stranieri e di richiedenti l'asilo fino a quattro volte la media europea. E in futuro sarà punibile anche la critica ai mali che ne sono derivati (il fenomeno dell'asilo, una peggiore formazione scolastica a causa dell'eterogeneità delle classi, la disoccupazione e la perdita di sicurezza)?

Un comitato per la libertà d'opinione ha raccolto circa 10 550 firme e giustifica la sua opposizione così:

Bisogna lottare contro il razzismo, soprattutto attraverso l'informazione e l'educazione; solo i casi di estrema gravità giustificano maggior burocrazia e il ricorso ai costosi strumenti della giustizia penale. L'articolo proposto va ben oltre una lotta ragionevole contro il razzismo: termini imprecisi («incitamento alla discriminazione», «etnia», ecc.) favoriscono l'insicurezza del diritto e l'arbitrio. Facile prevedere già fin d'ora le prossime rivendicazioni: diritto di voto per gli stranieri, diritto di querela per le organizzazioni di stranieri, ecc.

A favore

La libertà d'espressione, la libertà contrattuale e la proprietà privata rimarranno pienamente garantite. Non devono però servire abusivamente per discriminare altre persone in ragione della loro appartenenza razziale. Le nuove disposizioni non impediscono minimamente le rappresentazioni religiose, come la Natività o la Passione. Non si vede, infatti, in quale maniera esse possano essere discriminatorie.

È scorretto stabilire un legame fra le nuove disposizioni e la politica d'asilo e d'immigrazione. Sono due settori distinti. Le nuove norme penali non impediranno per niente i pubblici dibattiti, così importanti per la nostra democrazia, sulle questioni politiche. La politica d'asilo e d'immigrazione potrà ad esempio sempre essere criticata. Inoltre, l'adozione di una politica d'immigrazione restrittiva non costituisce in nessun caso una forma di discriminazione razziale.

È proprio per rendere possibile la lotta contro il razzismo che bisogna rivedere le disposizioni penali. Va da sé che esse vanno accompagnate da sforzi nell'educazione e nell'insegnamento. La nuova legislazione permetterà ai tribunali di giudicare e di punire atti e dichiarazioni razziste.

Che cosa apporta questo progetto

Chiunque discrimina altri per l'appartenenza razziale, etnica o religiosa sarà perseguito d'ufficio. Sarà quindi punito colui che:

- incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione
- propaganda pubblicamente un'ideologia a sfondo razzista
- organizza o incoraggia azioni di propaganda a sfondo razzista o vi partecipa
- offende pubblicamente la dignità di una persona o di un gruppo
- disconosce, minimizza o giustifica pubblicamente un genocidio o altri crimini contro l'umanità, oppure
- rifiuta ad altri un servizio offerto al pubblico.

Testo in votazione

Codice penale svizzero Codice penale militare

Modificazione del 18 giugno 1993

Art. 1

Il Codice penale svizzero è modificato come segue:

Art. 261^{bis}

Discriminazione
razziale

Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione;

chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente i membri di una razza, etnia o religione;

chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa;

chiunque, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione, o che, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità;

chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia o religione, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,

è punito con la detenzione o con la multa.

Art. 2

Il Codice penale militare è modificato come segue:

Art. 171c

Discriminazione
razziale

¹ Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione;

chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente i membri di una razza, etnia o religione;

chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa;

chiunque, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione, o che, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità;

chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia o religione, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,

è punito con la detenzione o con la multa.

² Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 3

¹ La presente legge sottostà al referendum.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.



PP
IMPOSTAZIONE

Invii non recapitabili:
rimandare al controllo
degli abitanti del comune

Raccomandazioni di voto

Per i motivi esposti, Consiglio federale e Parlamento vi raccomandano di votare come segue il 25 settembre 1994:

- **Sì** al decreto federale del 18 marzo 1994 che sopprime la riduzione del prezzo dei cereali panificabili finanziata con il prodotto dei dazi
- **Sì** alla modificazione del 18 giugno 1993 del Codice penale svizzero e del Codice penale militare (divieto della discriminazione razziale)